

N. 75-83-1353-1361-C

(Urgenza)

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

AFFARI COSTITUZIONALI — ORGANIZZAZIONE DELLO STATO — REGIONI  
— DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

(RELATORI: **ROCCHETTI**, per la maggioranza;  
**ALMIRANTE**, di minoranza)

SULLE

## PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati **BELTRAME, VIDALI, FRANCO RAFFAELE, PAJETTA GIAN CARLO, LI CAUSI, LACONI, RAVAGNAN; MARANGONE, BETTOLI, LUZZATTO, PIERACCINI; SCIOLIS, BOLOGNA; BIASUTTI, ARMANI, TOROS**

**TESTO UNIFICATO APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE:**

*dalla Camera dei Deputati, nella seduta del 24 luglio 1962;*

*dal Senato della Repubblica, nella seduta del 24 ottobre 1962 (Stampato n. 2125)*

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 ottobre 1962*

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

*Presentata alla Presidenza il 23 novembre 1962*

## RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le quattro proposte di legge costituzionale per la istituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia distinte coi numeri 75-83-1353 e 1361, già approvate dalla Camera in testo unificato nella seduta

del 24 luglio 1962, sono state ora approvate anche dal Senato nella seduta del 24 ottobre 1962 e senza modificazioni.

Il testo approvato, che ritorna alla Camera per la seconda deliberazione, ai sensi

dell'articolo 138 della Costituzione è stato riesaminato dalla I Commissione, che ha affidato al sottoscritto il compito di riferire all'Assemblea. Tale compito egli ritiene di poter assolvere in modo molto sintetico ricordando che la istituzione della quinta regione a statuto speciale prevista come le altre quattro dell'articolo 116 della Costituzione, venne sospesa da una norma transitoria della stessa, per le condizioni precarie, anche dal punto di vista giuridico, in cui gran parte delle terre destinate a comporre la nuova regione vennero a trovarsi a seguito del trattato di pace, che prevedeva la istituzione di un territorio libero di Trieste.

Attesa la manifestatasi impossibilità della creazione di quel territorio, nell'accordo internazionale del 5 ottobre 1954, denominato *memorandum* d'intesa tra l'Italia, la Jugoslavia, l'Inghilterra e gli Stati Uniti, si stabilì di assegnare, delle due parti in cui quel territorio era stato diviso ai fini dell'occupazione militare, la zona A all'Amministrazione italiana e la zona B a quella jugoslava.

Tale accordo, definito nell'atto, di *carattere pratico* e avente natura provvisoria, ha, comunque, affidato ai due Stati quel territorio facendo obbligo a ciascuno di estendere subito nella zona di sua spettanza la propria amministrazione civile. L'Italia che ha finora assolto tale compito, nominando e mantenendo nella zona A a lei assegnata un Commissario del Governo, cioè un organo straordinario, con poteri presso chè illimitati, può, senza infrangere le norme del *memorandum* — e quindi senza creare una situazione nuova che contrasti con esse ed esprima una sua volontà di rendere definitiva quella soluzione

che è e resta provvisoria sul piano internazionale — estendere ai territori della detta zona il suo ordinamento giuridico e la sua organizzazione amministrativa.

E poichè, per la Costituzione, i territori medesimi sono destinati a formare con le provincie di Udine e di Gorizia la Regione a statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, il miglior modo di reinserire nell'unità territoriale della Nazione e nel suo ordinamento giuridico quelle zone, appariva essere quello della creazione della regione.

L'obbligo dell'attuazione costituzionale, il desiderio di provvedere ad una migliore sistemazione territoriale del Paese ai suoi confini orientali, l'opportunità di attribuire, con l'autonomia istituzioni più conformi ai bisogni delle popolazioni di quelle terre e maggiori mezzi finanziari di cui esse necessitano per il loro sviluppo, hanno fatto superare le molte eccezioni più volte mosse contro la creazione della regione e resa possibile l'approvazione del provvedimento a larga maggioranza.

E poichè nel quadro politico nulla è cambiato che possa indurre la nostra Assemblea a mutare il proprio pensiero sull'argomento, nè dal dibattito svoltosi su di esso nell'altro ramo del Parlamento sono emersi motivi impicanti valutazioni nuove atte a determinare suoi ripensamenti, la Commissione confida che, anche in seconda deliberazione, il provvedimento possa riportare l'approvazione della Camera con la maggioranza richiesta dall'articoli 138 della Costituzione.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza.*

## RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Precise norme del regolamento della Camera dei Deputati, alle quali non intendiamo certo venir meno, indicano quali siano i limiti procedurali entro cui deve essere contenuta la seconda lettura di una legge costituzionale; assegnandole, in attuazione di quanto dispone l'articolo 138 della Costituzione, la funzione di una rimeditazione globale della legge stessa, a tre mesi di distanza dalla prima approvazione.

Entro tali limiti noi intendiamo contenere anche questa relazione scritta, che abbiamo chiesto l'onore di poter presentare soprattutto perché non si ripetesse in seconda lettura alla Camera quello che soltanto alla Camera è purtroppo accaduto in prima lettura per questa importantissima legge; perché, cioè, non si discutesse in aula senza la scorta di relazioni scritte, come l'altra volta fu fatto, in omaggio a criteri di straordinaria urgenza che sovrapposero esigenze politiche di parte ai superiori doveri di cui il Parlamento è chiamato a rispondere, su così gravi questioni, dinanzi alla coscienza nazionale.

Osservare i limiti che il regolamento ci impone significa, lo sappiamo benissimo, non sollevare alcuna pregiudiziale o sospensiva, neppure di carattere costituzionale. Non possiamo peraltro fare a meno, pur non potendo concretare il nostro rilievo in una eccezione formale di incostituzionalità, di rilevare in questa sede ciò che soltanto in questa sede è possibile rilevare, dato che si tratta proprio del disposto della Costituzione in ordine alla seconda lettura delle leggi costituzionali.

Siamo in sede di attuazione dell'articolo 138 della Costituzione: la seconda lettura, a tre mesi di distanza dalla prima, ha luogo perché l'articolo 138 della Costituzione così stabilisce. Ma l'articolo 138 della Costituzione non si limita a stabilire che le leggi costituzionali e le leggi di revisione della Costituzione vengano esaminate due volte da ciascun ramo del Parlamento. L'articolo 138 aggiunge a tale garanzia di carattere parlamentare una garanzia di carattere popolare, che non può, ovviamente, essere considerata come disgiunta dalla prima. L'articolo 138

dispone che, dopo le due letture e le due approvazioni, possa esprimersi attraverso *referendum* la sovrana volontà popolare, per un definitivo giudizio. Tale disposizione costituzionale, una tra le più solenni e impegnative che la nostra Costituzione preveda, e certamente quella che attribuisce al popolo un più diretto e decisivo intervento nella legislazione dello Stato, non è purtroppo attuabile, mancando la legge di attuazione. È inutile, in questa sede, riaprire vecchie polemiche sulla responsabilità di tale inadempienza. Il gruppo al quale si onora di appartenere il relatore di minoranza ha, al riguardo, le carte pienamente in regola; essendosi sempre battuto affinché la legge sul *referendum* popolare venisse approvata; mentre la maggioranza che — asserendo di voler rendere omaggio alla Costituzione — si batte per l'approvazione dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, si è stranamente dimenticata di inserire nel programma governativo, tra le scadenze d'obbligo, anche la legge sul *referendum*.

Sta comunque di fatto che la legge non c'è, che il *referendum* non è concretamente invocabile, che il disposto dell'articolo 138 della Costituzione è quindi eseguibile soltanto in parte: il che vizia di evidente illegittimità, e per questa e per ogni altra legge costituzionale, il procedimento della seconda lettura. Né vale obiettare che al *referendum*, in questo caso, non potrebbe giungersi; essendo assicurata in partenza la maggioranza qualificata che l'articolo 138 prevede. È facile infatti rispondere:

1°) che la Camera dei Deputati conoscerà la esatta maggioranza con la quale il provvedimento verrà eventualmente approvato in seconda lettura solo dopo che lo scrutinio sarà stato effettuato; e non si può sulla base di una presunzione violare o ignorare quello che la Costituzione sancisce, inoltrandosi verso le conclusioni di un così impegnativo cammino senza le indispensabili garanzie costituzionali, che valendo per tutti debbono essere da tutti rispettate in assoluto;

2°) che, in una situazione politica tanto instabile, è perlomeno arrischiato presumere senz'altro di disporre in anticipo non soltanto della maggioranza, ma addirittura di una maggioranza qualificata;

3°) che la mancanza della garanzia finale rappresentata dal ricorso al *referendum* popolare costituisce una indubbia pressione sui deputati incerti o esitanti, o addirittura in cuor loro contrari, affinché subiscano la fatalità della cosiddetta « disciplina di partito ».

Se il venir meno di una determinata maggioranza qualificata potesse sospendere l'entrata in vigore della norma, si potrebbe forse sperare in qualche coraggioso e responsabile pronunciamento, che la pratica inutilità di gesti del genere farà probabilmente rientrare.

. . .

Ciò premesso, e non restandoci — data la impossibilità di sostenere pregiudiziali in seconda lettura — altra via se non quella di un responsabile appello ai Presidenti delle Camere e al Capo dello Stato, affinché giudichino se sia corretto, e se sia addirittura possibile, giungere alla approvazione di leggi costituzionali senza che l'articolo 138 della Costituzione raggiunga la sua piena efficacia; passiamo senz'altro al merito della nostra breve relazione di minoranza.

Poiché, come abbiamo detto, trattasi in questa sede di una rimeditazione globale della legge, e non di un riesame delle singole sue norme; e poiché non abbiamo alcuna intenzione di ripetere quello che abbiamo avuto l'onore di dire alcuni mesi or sono in prima lettura; riteniamo di poter limitare il nostro attuale compito ad una risposta alle seguenti domande:

1°) È mutata, dalla prima alla seconda lettura, la nostra opinione sul merito di questa legge?

2°) È mutato, dalla prima alla seconda lettura, l'atteggiamento politico della maggioranza in ordine a questa legge?

3°) È intervenuto, dalla prima alla seconda lettura, qualche fatto politico nuovo, suscettibile di modificare obbiettivamente, in un senso o nell'altro, i giudizi intorno a questa legge?

. . .

Alla prima domanda possiamo rispondere decisamente di no. Possiamo addirittura rispondere che, se mai, la nostra opposizione a questa legge si è ulteriormente radicata

nelle nostre coscienze, sino a diventare per tutti noi un fatto di costume prima ancora che un orientamento politico.

I nostri avversari potranno naturalmente dire che si tratta di un partito preso. Noi continueremo a rispondere che da parte loro si è trattato di un vero e proprio « fine di non ricevere ». Per convincersene nel modo più obiettivo, basterà dare un'occhiata ai resoconti stenografici dei relativi dibattiti, in prima lettura, e alla Camera e al Senato. Solo una piccolissima parte delle nostre considerazioni di merito, e in sede costituzionale e in sede giuridica e in sede politica e in sede sociale e in sede economica, ha ottenuto l'onore di una risposta. Nella maggior parte dei casi ci si è limitati a dire che noi facevamo dell'ostruzionismo, e che per non favorire l'ostruzionismo era conveniente tacere e votare; quasi che il rifiutare aprioristicamente persino le più oneste e più ovvie correzioni ad un testo così suscettibile di critiche costituisce legittima difesa contro l'ostruzionismo, e non piuttosto illegittima offesa contro gli interessi della Nazione e dello Stato.

Restano comunque fermissime nell'animo nostro tutte le considerazioni in base alle quali i gruppi parlamentari del Movimento sociale italiano, e alla Camera e al Senato, hanno respinto in prima lettura questa legge.

Dal punto di vista costituzionale nessuno — ci sembra — ha potuto dimostrare che la norma decima transitoria della Costituzione sia venuta meno; perché il dimostrarlo (e torneremo sull'argomento in sede politica) significherebbe dimostrare che al confine orientale la situazione non è più « provvisoria », e cioè che le terre al di là dell'attuale linea di confine, la linea del « memorandum di intesa », non appartengono più alla sovranità italiana. La maggioranza non ha potuto superare, né alla Camera né al Senato, la evidente contraddizione in cui si è trovata: dovendo sostenere (perlomeno per quanto concerne i gruppi che compongono la coalizione governativa) che l'Italia non rinuncia alla revisione di un confine « provvisorio », e dovendo al contempo, per realizzare la Regione Friuli-Venezia Giulia, cancellare il « provvisorio » inserito per precisi motivi nella norma decima transitoria della Costituzione.

Dal punto di vista politico nessuno — ci sembra — ha potuto dimostrare la infondatezza delle preoccupazioni da noi avanzate circa la questione delle minoranze, e le inevitabili conseguenze che la creazione di

una nuova Regione di confine a statuto speciale verrà a determinare. Anzi, il peso delle nostre preoccupazioni è cresciuto dopo che abbiamo potuto constatare, e alla Camera e al Senato, la esistenza di un fronte unico delle sinistre al riguardo. È chiaro che tale fronte politico, nel futuro Parlamento regionale, comprenderà anche i rappresentanti del gruppo etnico sloveno; facendo così cadere l'argomento principe dei nostri avversari, i quali ci hanno sempre risposto che noi drammatizziamo perché si tratta di una minoranza esigua. Si tratta, in verità, di uno schieramento tutt'altro che esiguo: potendosi fin da questo momento dare per certo un vero e proprio patto di unità di azione tra comunisti, socialisti e sloveni, nel Parlamento regionale, perlomeno in ordine a tutti i problemi connessi con l'articolo 3 dello statuto, cioè con il trattamento delle minoranze.

Tale considerazione conduce per via diretta ad un altro rilievo: la gravità della situazione anche dal punto di vista dei rapporti internazionali, o piuttosto di un possibile intervento straniero in questioni interne dello Stato italiano. Anche in tal senso nessuno — ci sembra — ha potuto dimostrare la infondatezza delle nostre preoccupazioni. È recentissima la notizia della richiesta avanzata da parte jugoslava, nella Commissione di controllo prevista dal « *memorandum di intesa* », per la introduzione del bilinguismo nella città di Trieste. Non appena la Regione a statuto speciale sarà stata costituita, richieste e pretese del genere saranno sostenute in pieno, all'interno del Parlamento regionale (o addirittura della Giunta regionale, qualora anche qui — Iddio non voglia — prevalgano formule di centro-sinistra), dal fronte unico comunista-socialista-sloveno: il che vuol dire, per esprimerci con la chiarezza cui siamo avvezzi, che non appena la Regione a statuto speciale sarà stata costituita, la Jugoslavia potrà fare affidamento su alcuni settori del Parlamento regionale per la difesa dei propri interessi in casa nostra; senza, peraltro, che l'ordinamento « democratico » dello Stato jugoslavo consenta all'Italia nulla di anche lontanamente simile a tutela delle collettività italiane rimaste sotto l'amministrazione jugoslava.

È doloroso aggiungere che quanto al riguardo ci siamo permessi di dire, in prima lettura, e alla Camera e al Senato, è rimasto assolutamente senz'eco. Avevamo chiesto, e chiediamo ancora, che il Governo, nel

momento in cui si dichiarava così ardentemente favorevole alla istituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia, riprendesse in esame tutto il complesso dei dolorosi e gravi problemi connessi alla situazione degli esuli dalle terre istriane e dalmate; e considerasse, almeno, come un proprio dovere la tutela degli italiani in zona B, vale a dire la garanzia della osservanza anche da parte jugoslava del « *memorandum di intesa* ». Non solo non ci è stata data alcuna risposta; ma, mentre si sono moltiplicate, in questi ultimi tempi, le visite di cortesia e di amicizia agli esponenti dello Stato jugoslavo da parte di membri del Governo italiano, il nostro Paese si è ben guardato dall'esigere, almeno, l'osservanza dei patti sottoscritti; anzi, ha assistito inerte ed impotente al ripetersi di indegni atti di pirateria, culminati nel « ratto » di un piroscafo sul quale erano imbarcati, insieme all'Arcivescovo di Trieste, parlamentari italiani e ufficiali di Governo.

Dobbiamo aggiungere, per completare la motivata risposta alla prima domanda, che tutte le nostre perplessità sul merito sociale, economico, finanziario della legge sono rimaste in piedi, o si sono aggravate. Nessuno ha saputo spiegare quali piani organici di sviluppo potrà elaborare un Parlamento regionale diviso *a priori* tra le contrapposte e non conciliabili esigenze di province che l'economia separa e soltanto la politica del centro-sinistra vuol mettere a tutti i costi insieme. Ma nessuno, soprattutto, potrebbe spiegare come vada d'accordo quanto nello statuto speciale viene disposto in ordine al finanziamento della nuova Regione, con le recentissime dichiarazioni e disposizioni del Governo per la finanza regionale a statuto ordinario. È possibile legiferare contemporaneamente in due maniere diverse e opposte su una materia sostanzialmente identica? È possibile, ed è lecito, venirci a raccontare che le nuove regioni a statuto ordinario si faranno senza che le spese « trasferite » figurino tanto sul bilancio delle Regioni quanto su quello dello Stato; e nel contempo procedere col criterio opposto per una Regione che è, sì, speciale, ma non dovrebbe esserlo da questo punto di vista; se è vero, come è vero, che le norme per il finanziamento delle Regioni sono contenute in un solo articolo della Costituzione?

Bastino queste sommarie indicazioni — non potendo né volendo entrare nel merito delle specifiche disposizioni della legge — per

ribadire la nostra più ferma e integrale opposizione allo statuto regionale che ci viene sottoposto in seconda lettura.

. . .

Quanto alla seconda domanda, ci si vorrà perdonare se, nel rispondere brevemente, faremo riferimento a fatti politici svoltisi al di fuori del Parlamento, e peraltro notissimi a tutta la pubblica opinione nazionale. Non è colpa nostra se i fatti politici di maggior rilievo, per quello che concerne i partiti di Governo e di maggioranza, si svolgono fuori del Parlamento. Questo è, anzi, l'aspetto patologico della democrazia italiana del dopoguerra; e non è certamente questa la sede per parlarne in modo compiuto.

Dal mese di luglio ad oggi, da quando cioè questa legge fu approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati, non ci sembra possa contestarsi che l'atteggiamento della maggioranza in ordine a questo problema sia profondamente mutato. Può darsi che di tal mutamento non si abbia traccia nella imminente discussione di questa legge in aula. Può darsi che quei colleghi che fuori dal Parlamento, in assemblee di partito o in articoli di giornale, esprimono pareri ben diversi da quelli ufficialmente sostenuti dalla maggioranza, non desiderino prendere la parola in aula, o siano « dissuasi » dal farlo con i metodi che ormai tutti conoscono. Vedremo. Sta di fatto, comunque, che dal luglio di questo anno ad oggi molta acqua è passata sotto i ponti di quel regionalismo astratto e perentorio che portò alla approvazione massiccia di questa legge in prima lettura.

Tutti ricordano quello che concordemente maggioranza e Governo sostennero la scorsa estate. La Regione Friuli-Venezia Giulia, fu detto dai banchi della maggioranza e del Governo, e fu detto senza contrasti apparenti, deve essere costituita, e deve essere costituita subito, anche perché essa rappresenta la premessa necessaria e indispensabile per la realizzazione dell'ordinamento regionale in tutta Italia. È questa la caparra — fu detto con scarsa finezza (ma non fummo certo noi a dirlo) — in vista dell'imminente pagamento totale della cambiale regionale.

Che così continuino ad esprimersi comunisti e socialisti, e magari repubblicani, è perfettamente logico. Ma la Democrazia cristiana, cioè la parte più consistente della maggioranza, la pensa ancora così? Si badi che quando alludiamo alle posizioni politiche della Democrazia cristiana a questo riguardo, non

vogliamo alludere a quei gruppi e a quelle correnti che anche nei mesi scorsi, e fin dal congresso di Napoli, si erano pronunciati contro l'attuazione dell'ordinamento regionale in genere e di questa regione in particolare (anche se agli atti parlamentari manca, purtroppo, qualunque riflesso responsabile di tali orientamenti). Negli ultimi mesi, e soprattutto nelle ultime settimane, si è spostato dalle posizioni di Napoli, e dalle posizioni parlamentari ufficiali della scorsa estate, quanto alle Regioni, un altro vasto settore (forse il più vasto) della Democrazia cristiana; e ne è nato, come tutti sanno, il famoso discorso sulle « garanzie » politiche che sarebbero indispensabili, sulle garanzie che i socialisti dovrebbero fornire alla Democrazia cristiana (o piuttosto, ci permettiamo di correggere, allo Stato italiano) prima dell'approvazione delle leggi regionali.

Noi non discutiamo, almeno in questa sede, tale impostazione politica, che ci sembra essere la impostazione della maggioranza nella maggioranza. Ne prendiamo atto. Ma prendendone atto, abbiamo il diritto di chiedere: se le cosiddette « garanzie » vengono ritenute indispensabili prima che si proceda alla costituzione delle regioni a statuto ordinario, come mai nessuna garanzia preventiva dovrebbe esser chiesta prima che si proceda alla costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia? Forse perché si tratta di una Regione sola? È facile obiettare, da parte nostra:

1°) che il problema, ovviamente, non è quantitativo; e che il porlo in termini di quantità è ridicolo e offensivo al tempo stesso;

2°) che il Friuli-Venezia Giulia è una zona di confine;

3°) che nel Friuli-Venezia Giulia, almeno per quanto concerne il problema delle minoranze, il fronte unico comunisti-socialisti è una fatalità;

4°) che nel Friuli-Venezia Giulia (vedansi le liste nelle recenti elezioni amministrative di Trieste) è già una realtà il fronte unico socialisti-sloveni, tanto che l'Unione socialista slovena è confluita nel partito socialista italiano.

E allora? Ci vogliono garanzie preventive quando si tratta, da parte della Democrazia cristiana, di assicurarsi posizioni di potere in Emilia, poniamo, o in Toscana; e non ci vogliono garanzie preventive quando si tratta di tentare di evitare che al confine orientale si crei una situazione che per il tramite dei socialisti diverrebbe una situazione di comodo per il partito comunista italiano e per il comunismo jugoslavo?

Il discorso sulle garanzie può essere un discorso serio a patto che sia un discorso chiaro e completo. E non lo abbiamo aperto noi (anche perché noi non crediamo alle garanzie che potrebbe formalmente dare un partito come quello socialista). Abbiamo preso atto che il discorso è stato aperto in seno alla Democrazia cristiana; e che l'apertura di un tale discorso, da parte di uomini che a Napoli e dopo Napoli si sono schierati con il centro-sinistra, modifica di fatto la posizione della maggioranza in ordine alle Regioni in genere, a questa Regione in particolare.

Ecco un motivo politico di fondo per il quale, a nostro avviso, la rimediazione globale di questa legge si impone in seconda lettura.

Può darsi benissimo che gli uomini, i gruppi, le correnti che all'interno della Democrazia cristiana hanno nel frattempo assunto le posizioni cui ci siamo riferiti, non intendano o non possano farsene portatori nell'aula di Montecitorio. Sarà loro la responsabilità: dopo di che il discorso sulle « garanzie » perderà gran parte del suo significato, essendo evidente che chi si sentisse *a priori* garantito dal partito socialista ufficialmente alleato dei gruppi politici sloveni nel Friuli-Venezia Giulia, avrebbe scarse probabilità di essere preso sul serio quando asserisse di volere garanzie preventive in qualunque altra regione d'Italia.

Dobbiamo poi dire, per concludere anche su questo punto, che non tutti in Parlamento hanno taciuto le loro apprensioni, dal luglio ad oggi. Non crediamo di essere indiscreti se, in seconda lettura, facciamo riferimento a quanto è accaduto in prima lettura nell'altro ramo del Parlamento. Crediamo anzi che sia questo l'unico caso in cui per procedere in un ramo del Parlamento si debbano prendere in attenta considerazione tutte le posizioni politiche emerse nell'altro ramo del Parlamento; senza di che la seconda lettura avrebbe ben scarso significato.

Ebbene, al Senato, un autorevole membro della maggioranza, e senza far torto agli altri potremmo addirittura definirlo il più autorevole (in ordine a questo problema), ha riconosciuto apertamente la validità di una nostra tesi e preoccupazione di fondo: quella relativa all'articolo 3, alla questione della tutela delle minoranze.

Quando ne parlammo in prima lettura, ci fu qualcuno che addirittura ci rimproverò, dai banchi della Democrazia cristiana, di « odiare » le minoranze slovene. Rispondemmo, molto pacatamente, che nulla vogliamo

togliere alle minoranze dei loro diritti, dei diritti che la Costituzione prevede; ma che è proprio la Costituzione ad affidare alle leggi della Repubblica, e non al patrocinio delle Regioni, la tutela delle minoranze.

Il senatore Tessitori, che senza alcun dubbio si è battuto a suo tempo più di ogni altro, nei ranghi della maggioranza, per la creazione della Regione friulana, ha manifestato la identica nostra preoccupazione, pur muovendo da punti di vista ovviamente diversi. È questo un altro segno della rimediazione del problema da parte di ambienti che nell'estate scorsa sembravano essere assolutamente sicuri di sé. È un'altra prova che alla nostra seconda domanda si può rispondere di sì; e che pertanto alla rimediazione globale di questa legge si potrebbe e si dovrebbe arrivare, in seconda lettura.

\* \* \*

Più gravi e consistenti sono le nostre osservazioni in ordine alla terza domanda. Riteniamo, infatti, che un grosso fatto politico nuovo si sia verificato tra la prima e la seconda lettura di questa legge; un fatto politico sulla cui serietà richiamiamo l'attenzione di tutti i settori della Camera.

Quando, nel luglio scorso, si discusse nell'aula di Montecitorio in prima lettura, la nostra parte fu assai polemica nei confronti del deputato comunista onorevole Vidali, il quale ebbe a sostenere che il confine orientale è ormai quello che è, che la zona *B* appartiene ormai alla piena sovranità della Jugoslavia, che si tratta di una questione chiusa per sempre, anche sul piano del diritto internazionale.

Nessuno tra i deputati dei partiti della maggioranza, socialisti compresi, ritenne di associarsi alle posizioni del deputato Vidali. Anzi, da parte del Governo e della Democrazia cristiana in ispecie, vi fu il pronunciamiento contrario, vi fu la riaffermazione dell'impegno assunto verso gli istriani dall'allora Presidente Scelba a Trieste il 4 novembre 1954; e vi fu, di conseguenza, aspra polemica proprio contro di noi, colpevoli, secondo il Governo e la Democrazia cristiana e — almeno apparentemente — tutta la maggioranza, di alludere a « rinunce » che nessuno pensava, e avrebbe mai pensato, di compiere.

In Senato, la lodevole posizione del Governo e della Democrazia cristiana a questo riguardo fu ripresa, nella relazione scritta di maggioranza, dal relatore senatore Pagni; il quale testualmente scrisse (del che si com-

piacquero i nostri colleghi nell'altro ramo del Parlamento): « Ritengo che ogni buon italiano debba esprimere l'augurio che, nell'avvenire, si possa raggiungere con la vicina Jugoslavia una amichevole, più equa sistemazione dei reciproci rapporti, così da consentire il ritorno all'Italia di territori che ragioni storiche, etniche, geografiche, indicano come sicuramente e incontestabilmente italiani ».

Senonché, nell'altro ramo del Parlamento non si verificò soltanto il caso, prevedibile, che le posizioni del deputato Vidali fossero riprese da un parlamentare comunista, il senatore Pellegrini, in nome del gruppo comunista.

Si verificò una circostanza molto più grave; e cioè che le posizioni dell'onorevole Vidali e del senatore Pellegrini e del Partito comunista fossero riprese e condivise e forse addirittura aggravate dal senatore Solari in nome del Partito socialista.

Il senatore Solari non si limitò infatti ad asserire che il confine attuale tra Italia e Jugoslavia deve restare immutato e che la sovranità jugoslava sulla ex-zona B non deve essere posta in discussione. Egli giunse a polemizzare apertamente con il relatore di maggioranza senatore Pagni per avere osato auspicare trattative pacifiche con la Jugoslavia ai fini della revisione dell'ingiusto confine. Ecco quanto al riguardo riferisce il resoconto sommario dell'altro ramo del Parlamento: « Nell'esprimere quindi il suo favorevole apprezzamento nei confronti della relazione del senatore Pagni, il senatore Solari giudica tuttavia criticabile quel passo della relazione stessa in cui si esprime l'augurio che prossimi accordi italo-jugoslavi consentano il recupero da parte dell'Italia dei territori istriani assegnati alla Jugoslavia. A suo avviso, una tale dichiarazione, in questo momento e in questa sede, rischia di suscitare pericolose reazioni, e inoltre ha il torto di dare esca alle interessate speculazioni nazionalistiche delle destre ».

Dunque, secondo il Partito socialista, coloro che ritengono « provvisorio » il confine orientale, coloro che ritengono tuttora viva e valida la sovranità italiana sulla ex-zona B, coloro che auspicano una pacifica revisione del confine secondo giustizia, danno « esca » alle speculazioni delle destre. Le aspirazioni degli esuli istriani, tenute sin qui accese dai solenni impegni di tutti i Governi italiani succedutisi dalla firma del « memorandum di intesa » in poi, sono — secondo il Partito socialista — soltanto il frutto di speculazioni politiche di parte. La parola d'onore dello

Stato italiano è — secondo il Partito socialista — soltanto un'esca lanciata verso nazionalistici speculatori.

Noi chiediamo: simili atteggiamenti sono condivisi da tutta la maggioranza? Se sì, la maggioranza abbia il coraggio di dirlo, e confessi di avere parlato contro la verità nel luglio scorso, quando questa legge fu esaminata in prima lettura. Se no, la maggioranza chieda a se stessa se tale atteggiamento del partito socialista sia marginale, faccia parte di quei dissensi parziali che anche nell'ambito di una maggioranza possono e talora debbono sussistere; oppure investa una questione di fondo, una questione di costume politico nazionale; e investa quindi la dignità stessa del Governo che continua ad accettare voti esponenti — non secondo il nostro punto di vista, ma alla stregua di reiterate e solenni dichiarazioni governative — interessi politici in assoluto contrasto con quelli dello Stato italiano.

Al Governo e alla maggioranza nel suo complesso, in altri termini, noi poniamo in questo momento una precisa domanda: È possibile governare l'Italia dipendendo anche da voti che quando fosse in gioco il confine del nostro Paese si orienterebbero certamente ai danni dello Stato italiano? È possibile dar luogo alla Regione Friuli-Venezia Giulia in virtù di una maggioranza in se stessa discorde circa il confine nazionale del Friuli-Venezia Giulia? È possibile dar luogo alla regione Friuli-Venezia Giulia in virtù di una maggioranza parte della quale fin da ora si dichiara decisa a fiancheggiare le tesi jugoslave, nella deprecabile ma non scartabile ipotesi che attorno alla nuova Regione sorgano conflitti giuridici internazionali simili a quelli che purtroppo il Trentino-Alto Adige ha suscitato?

Nella sede competente, in Commissione Affari costituzionali, ci siamo permessi di chiedere che, almeno, la Commissione Affari esteri venisse consultata al riguardo. Il voto concorde dei colleghi comunisti, socialisti e democristiani ha precluso tale possibilità. Ma nessun voto di maggioranza, neppure quello che forse suffragherà tra qualche giorno anche in seconda lettura questa legge, potrà soffocare le gravi, obiettive, pesanti preoccupazioni che da mesi e mesi, con tenace insistenza, andiamo esprimendo: nella certezza di servire, nei limiti delle nostre forze ma con tutte le nostre forze, la causa nazionale.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza.*

**TESTO**APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI  
IN PRIMA DELIBERAZIONE

## TITOLO I.

**COSTITUZIONE DELLA REGIONE**

## ART. 1.

Il Friuli-Venezia Giulia è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il presente Statuto.

## ART. 2.

La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia e di Udine e dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.

La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

## ART. 3.

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

## TITOLO II.

**POTESTÀ DELLA REGIONE**

## CAPO I.

**POTESTÀ LEGISLATIVA**

## ART. 4.

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1°) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;

**TESTO**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA  
IN PRIMA DELIBERAZIONE

## TITOLO I.

**COSTITUZIONE DELLA REGIONE**

## ART. 1.

*Identico.*

## ART. 2.

*Identico.*

## ART. 3.

*Identico.*

## TITOLO II.

**POTESTÀ DELLA REGIONE**

## CAPO I.

**POTESTÀ LEGISLATIVA**

## ART. 4.

*Identico.*

2°) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3°) caccia e pesca;

4°) usi civici;

5°) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6°) industria e commercio;

7°) artigianato;

8°) mercati e fiere;

9°) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10°) turismo e industria alberghiera;

11°) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

12°) urbanistica;

13°) acque minerali e termali;

14°) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

ART. 5.

Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1°) elezioni del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo;

2°) disciplina del *referendum* previsto negli articoli 7 e 33;

3°) istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51;

4°) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;

5°) ordinamento e circoscrizione dei comuni;

6°) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

7°) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;

8°) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione;

9°) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;

10°) miniere, cave e torbiere;

11°) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;

12°) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;

13°) polizia locale, urbana e rurale;

ART. 5.

*Identico.*

14°) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> categoria;

15°) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;

16°) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;

17°) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;

18°) edilizia popolare;

19°) toponomastica;

20°) servizi antincendi;

21°) annona;

22°) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

ART. 6.

La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:

1°) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;

2°) lavoro, previdenza e assistenza sociale;

3°) antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna,

oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà.

ART. 7.

La Regione provvede con legge:

1°) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;

2°) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;

3°) all'istituzione di nuovi comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.

CAPO II.

POTESTÀ AMMINISTRATIVA

ART. 8.

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.

ART. 6.

*Identico.*

ART. 7.

*Identico.*

CAPO II.

POTESTÀ AMMINISTRATIVA

ART. 8.

*Identico.*

ART. 9.

La Regione ha facoltà di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'istruzione universitaria, nell'ambito della Regione stessa.

ART. 10.

Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle provincie ed ai comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Giunta regionale.

Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato.

ART. 11.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle provincie ed ai comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.

I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito nell'articolo 58.

Le spese sostenute dalle provincie, dai comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.

TITOLO III.

**ORGANI DELLA REGIONE -  
COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI**

CAPO I.

ORGANI DELLA REGIONE

ART. 12.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.

CAPO II.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ART. 13.

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto, con sistema proporzionale e con utilizzazione dei voti residui in sede regionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.

La Regione è ripartita in circoscrizioni elettorali rispettivamente corrispondenti ai

ART. 9.

*Identico.*

ART. 10.

*Identico.*

ART. 11.

*Identico.*

TITOLO III.

**ORGANI DELLA REGIONE -  
COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI**

CAPO I.

ORGANI DELLA REGIONE

ART. 12.

*Identico.*

CAPO II.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ART. 13.

*Identico.*

circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste ed i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.

ART. 14.

Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Commissario del Governo nella Regione, non meno di trenta e non più di quaranta giorni prima della scadenza del quadriennio, e per un giorno anteriore al ventesimo successivo alla scadenza del quadriennio stesso.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente.

La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti; i due consiglieri più giovani fungono da segretari.

ART. 15.

Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età il giorno delle elezioni.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti.

Altri casi di incompatibilità ed i casi di ineleggibilità sono stabiliti con legge dello Stato.

ART. 16.

I consiglieri regionali rappresentano la intera Regione senza vincolo di mandato.

Essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 14.

*Identico.*

ART. 15.

*Identico.*

ART. 16.

*Identico.*

ART. 17.

Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, ciascun consigliere regionale presta giuramento, secondo la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione ».

ART. 18.

Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, con la elezione del Presidente, di due vicepresidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Consiglio.

L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.

Subito dopo la costituzione dell'ufficio di Presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati a commissioni permanenti istituite, a norma di regolamento, per il preventivo esame dei disegni di legge.

ART. 19.

Al Presidente del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.

Agli altri membri del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di presenza per i giorni di seduta della Assemblea e delle commissioni.

ART. 20.

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente. Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Giunta regionale o un quarto dei consiglieri.

L'ordine del giorno del Consiglio regionale è preventivamente comunicato al Commissario del Governo.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.

ART. 21.

Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

ART. 17.

*Identico.*

ART. 18.

*Identico.*

ART. 19.

*Identico.*

ART. 20.

*Identico.*

ART. 21.

*Identico.*

ART. 22.

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando, non corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento.

Il nuovo Consiglio è convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni.

ART. 23.

L'invito a sostituire la Giunta regionale o il suo Presidente, previsto dal primo comma dell'articolo 22, è rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

CAPO III.

FUNZIONI  
DEL CONSIGLIO REGIONALE

ART. 24.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative, attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

ART. 25.

Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.

ART. 22.

*Identico.*

ART. 23.

*Identico.*

CAPO III.

FUNZIONI  
DEL CONSIGLIO REGIONALE

ART. 24.

*Identico.*

ART. 25.

*Identico.*

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il conto consuntivo della Regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo è diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.

ART. 26.

Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.

I progetti sono inviati, dal Presidente della Giunta regionale, al Governo per la presentazione alle Camere.

Il Consiglio regionale può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

CAPO IV.

LA FORMAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI

ART. 27.

L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 15 mila.

ART. 28.

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale.

ART. 29.

Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale, è comunicata dal Presidente del Consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvi al Consiglio regionale per motivi di illegittimità costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali.

Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa è promulgata, se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repub-

ART. 26.

*Identico.*

CAPO IV.

LA FORMAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI

ART. 27.

*Identico.*

ART. 28.

*Identico.*

ART. 29.

*Identico.*

blica non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.

## ART. 30.

La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, qualora il Governo della Repubblica espressamente lo consenta, può intervenire anche prima dei termini stabiliti dall'articolo precedente.

## ART. 31.

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale con la formula: « Il Consiglio regionale ha approvato, il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge ». Al testo della legge, segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

## ART. 32.

La legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.

La legge regionale è riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

## ART. 33.

La legge regionale è sottoposta a *referendum* popolare per l'abrogazione totale o parziale qualora ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori o due Consigli provinciali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie o di bilancio della Regione.

Hanno diritto a partecipare al *referendum* tutti gli elettori della Regione.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

La altre modalità per l'attuazione del *referendum* sono determinate dalla legge regionale prevista dall'articolo 5 del presente Statuto.

## ART. 30.

*Identico.*

## ART. 31.

*Identico.*

## ART. 32.

*Identico.*

## ART. 33.

*Identico.*

CAPO V.

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
E LA GIUNTA REGIONALE

ART. 34.

Con legge regionale è stabilito il numero e sono determinate le attribuzioni degli assessori e può essere fissata la sede dei rispettivi uffici anche in località diverse dal capoluogo della Regione.

La Giunta regionale è eletta dal Consiglio con le modalità stabilite negli articoli seguenti ed è costituita dal Presidente e da assessori effettivi, in numero non superiore a 10. Gli assessori supplenti, in numero non superiore a 4, sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

La Giunta regionale dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall'articolo 37.

In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa, il Consiglio è convocato entro 15 giorni, per la rinnovazione o per la integrazione; la Giunta resta in carica, per l'amministrazione ordinaria, fino alla elezione della nuova.

ART. 35.

Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio nel suo seno dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

ART. 36.

La Giunta regionale è eletta dal Consiglio nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

ART. 37.

La Giunta regionale o uno o più dei suoi componenti, salvo il caso previsto dall'articolo 22, possono essere revocati dal Consiglio, su mozione motivata, presentata da almeno un sesto dei componenti del Consiglio, e votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

La mozione di revoca deve essere posta in discussione entro sette giorni, ma non prima di tre giorni dalla presentazione.

CAPO V.

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
E LA GIUNTA REGIONALE

ART. 34.

*Identico.*

ART. 35.

*Identico.*

ART. 36.

*Identico.*

ART. 37.

*Identico.*

ART. 38.

Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta regionale hanno effetto dopo che il Consiglio ne ha preso atto.

Alle dimissioni, alla revoca o al decesso del Presidente della Giunta regionale conseguono, di diritto, le dimissioni dell'intera Giunta.

ART. 39.

Le dimissioni rassegnate dagli assessori sono accolte dal Presidente della Giunta regionale, che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

ART. 40.

L'Ufficio di Presidente della Giunta regionale o di assessore è incompatibile con qualunque altra carica pubblica.

ART. 41.

Al Presidente della Giunta regionale ed agli assessori è attribuita con legge regionale una indennità di carica.

CAPO VI.

FUNZIONI DEL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 42.

Il Presidente della Giunta Regionale:

a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attività, soprintende agli uffici e servizi regionali;

b) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

c) esercita le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dallo Statuto regionale.

ART. 43.

Il Presidente della Giunta, con decreto da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, provvede alla designazione dell'assessore effettivo che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento, all'assegnazione degli assessori ai singoli assessorati o ad altri eventuali incarichi ed a regolare le supplenze.

ART. 38.

*Identico.*

ART. 39.

*Identico.*

ART. 40.

*Identico.*

ART. 41.

*Identico.*

CAPO VI.

FUNZIONI DEL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 42.

*Identico.*

ART. 43.

*Identico.*

ART. 44.

Il Presidente della Giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione.

ART. 45.

Il Presidente della Giunta regionale presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento è stato affidato dallo Stato alla Regione a norma del primo e del secondo comma dell'articolo 10, uniformandosi alle istruzioni impartite dalle Amministrazioni centrali statali.

Il Presidente della Giunta risponde della attività diretta all'esercizio delle funzioni indicate nel primo comma verso il Consiglio regionale e verso il Governo della Repubblica.

I provvedimenti emanati dalla Regione in base all'articolo 10 non sono definitivi.

CAPO VII.

FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 46.

Spetta alla Giunta regionale: deliberare i regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; esercitare l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale e deliberare i contratti della Regione, salve le attribuzioni riservate agli assessori in base al primo comma dell'articolo 34; amministrare il patrimonio della regione e controllare la gestione dei servizi pubblici regionali, affidati ad aziende speciali; predisporre il bilancio preventivo e presentare annualmente il conto consuntivo; deliberare in materia di liti attive e passive, rinuncie e transazioni; esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente Statuto o da altre leggi.

ART. 47.

La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione.

La Giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della Regione o il transito per il porto di Trieste.

ART. 44.

*Identico.*

ART. 45.

*Identico.*

CAPO VII.

FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 46.

*Identico.*

ART. 47.

*Identico.*

Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della Giunta regionale su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato.

**TITOLO IV.**

**FINANZE — DEMANIO E PATRIMONIO  
DELLA REGIONE**

**ART. 48.**

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

**ART. 49.**

Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della Regione stessa:

1°) nove decimi delle imposte sui terreni e fabbricati situati nel territorio della Regione;

2°) nove decimi dell'imposta erariale sul consumo del gas ed energia elettrica, consumati nella Regione;

3°) nove decimi dei canoni per le concessioni idroelettriche;

4°) quattro decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;

5°) cinque decimi dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nel territorio della Regione;

6°) quattro decimi dell'imposta di ricchezza mobile e sulle società ed obbligazioni di competenza dello Stato riscosse nel territorio della Regione nel primo esercizio finanziario regionale; cinque decimi nel secondo esercizio; sei decimi a decorrere dal terzo esercizio.

**ART. 50.**

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali.

**ART. 51.**

Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di isti-

**TITOLO IV.**

**FINANZE — DEMANIO E PATRIMONIO  
DELLA REGIONE**

**ART. 48.**

*Identico.*

**ART. 49.**

*Identico.*

**ART. 50.**

*Identico.*

**ART. 51.**

*Identico.*

tuire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato.

ART. 52.

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni, da essa garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti.

ART. 53.

La Regione può prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.

La Regione, previe intese col Ministro per le finanze, può affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione di propri tributi.

ART. 54.

Allo scopo di adeguare le finanze delle provincie e dei comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione.

ART. 55.

Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato:

- 1°) le foreste;
- 2°) le miniere e le acque minerali e termali;
- 3°) le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo.

ART. 56.

Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

ART. 52.

*Identico.*

ART. 53.

*Identico.*

ART. 54.

*Identico.*

ART. 55.

*Identico.*

ART. 56.

*Identico.*

ART. 57.

Con norme di attuazione del presente Statuto, saranno determinati i beni indicati negli articoli 55 e 56 e le modalità per la loro consegna alla Regione.

TITOLO V.

**CONTROLLI SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

ART. 58.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa, avente sede nel capoluogo della Regione.

TITOLO VI.

**ENTI LOCALI**

ART. 59.

Le provincie ed i comuni della Regione sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.

Le provincie ed i comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale.

Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, circondari per il decentramento di funzioni amministrative.

ART. 60.

Il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato.

TITOLO VII.

**RAPPORTI TRA STATO E REGIONE**

ART. 61.

È istituito, nella Regione, un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione stessa. Il Commissario è un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, no-

ART. 57.

*Identico.*

TITOLO V.

**CONTROLLI SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

ART. 58.

*Identico.*

TITOLO VI.

**ENTI LOCALI**

ART. 59.

*Identico.*

ART. 60.

*Identico.*

TITOLO VII.

**RAPPORTI TRA STATO E REGIONE**

ART. 61.

*Identico.*

minato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

ART. 62:

Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto:

1°) coordina, in conformità alle direttive governative, l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione;

2°) vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle provincie e dei comuni delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive amministrazioni;

3°) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla Regione.

Al Commissario del Governo devono essere inviate tempestivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonché copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio regionale.

TITOLO VIII.

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE  
TRANSITORIE E FINALI**

ART. 63.

Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

Le disposizioni contenute nel Titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.

ART. 64.

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato.

ART. 62.

*Identico.*

TITOLO VIII.

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE  
TRANSITORIE E FINALI**

ART. 63.

*Identico.*

ART. 64.

*Identico.*

## ART. 65.

Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.

## ART. 66.

Con le norme da emanarsi nei modi previsti dall'articolo 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sarà istituito, nell'ambito della provincia di Udine, un circondario corrispondente al territorio attualmente soggetto alla giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio dei comuni di Erto-Casso e Cimolais, per il decentramento di funzioni amministrative.

Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica attribuzione di competenza, in detto circondario, gli uffici statali non trasferibili all'amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell'amministrazione dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e quelli degli enti parastatali.

La Regione e la provincia decentreranno in detto circondario i loro uffici.

I comuni del detto circondario sono costituiti in consorzio generale per esercitare funzioni delegate ai sensi dell'articolo 11.

## ART. 67.

La Regione provvederà alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale comandato dai comuni, dalle provincie e dagli uffici dello Stato.

Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti statali dei quali richiede il comando.

I comandi sono disposti dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli impiegati, previa intesa con la Giunta regionale.

## ART. 68.

Con legge regionale saranno stabilite le modalità per l'inquadramento nei ruoli organici della Regione del personale indicato dall'articolo 67.

Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale.

## ART. 65.

*Identico.*

## ART. 66.

*Identico.*

## ART. 67.

*Identico.*

## ART. 68.

*Identico.*

Per il personale statale inquadrato nei ruoli organici della Regione si opera una corrispondente riduzione nei ruoli organici dello Stato.

ART. 69.

Con legge della Repubblica saranno emanate, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, le norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale con i criteri stabiliti nell'articolo 13.

Le spese relative alla prima elezione sono a carico dello Stato.

Le spese relative al primo impianto dell'organizzazione regionale sono anticipate dallo Stato sulle quote dei proventi spettanti alla Regione, in conformità dell'articolo 49.

ART. 70.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di amministrazione del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste — esclusi quelli spettanti al Prefetto e quelli trasferiti alla Regione — saranno esercitati dal Commissario del Governo nella Regione. Al Commissario del Governo nella Regione sono inoltre devolute le attribuzioni indicate nella legge 27 giugno 1955, n. 514, e successive proroghe, per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del predetto territorio.

Il fondo destinato per l'esercizio 1962-63 alle esigenze del territorio di Trieste, dedotto l'ammontare della spesa sostenuta annualmente per il personale assunto dal Governo militare alleato, in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è consolidato per dieci esercizi a decorrere dal 1962-63.

Il Commissario del Governo nella Regione ripartisce i fondi di sua competenza, su parere conforme di una Commissione composta del Sindaco di Trieste, del Presidente della provincia di Trieste e di cinque consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste e nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.

Alla stessa Commissione il Commissario del Governo potrà chiedere pareri non vincolanti per le sue altre attribuzioni amministrative in ordine al territorio di Trieste.

Con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno emanate norme per l'istituzione dell'ente del porto di Trieste e per il relativo ordinamento.

ART. 69.

*Identico.*

ART. 70.

*Identico.*